

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto modifiche alla *governance* dell'Agenzia Nazionale per le politiche attive per il lavoro, con la soppressione, in particolare, della figura del Presidente, le cui funzioni sono attribuite al Direttore.

La modifica della *governance* è stata ritenuta utile ad allineare l'assetto dell'Agenzia a quello delle altre Agenzie, in particolare fiscali, la cui struttura consente una più efficace, pronta, veloce e funzionale operabilità con la individuazione di un interlocutore unico nella figura del Direttore.

Sulla base della citata modifica normativa il Direttore è scelto tra esperti o tra il personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL, ha la rappresentanza legale dell'ANPAL e ne è responsabile, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al Cda il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Il direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Cda e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'ANPAL. Allo stesso sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'ANPAL, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In applicazione del citato intervento legislativo sulla *governance* dell'Agenzia, il presente regolamento apporta le conseguenti modifiche allo Statuto ANPAL approvato con D.P.R. 26 maggio 2016, n.108.

Il regolamento si compone di 2 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 approva le modifiche allo Statuto dell'Agenzia di cui all'allegato 1 al decreto medesimo, che ne costituisce parte integrante.

L'articolo 2 reca la norma transitoria sulla nomina e sui poteri del Commissario Straordinario, nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di assicurare la continuità amministrativa.

L'allegato 1 al decreto si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 5 dello Statuto, sostituendo quale organo dell'Agenzia la figura del Presidente con quella del Direttore, precisando che l'incarico, affidato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ANPAL.

Prevede, inoltre, che il Cda sia nominato per tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sia composto da tre dirigenti, individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto istitutivo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL. Precisa che i membri del Cda non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 6 dello Statuto, specificando, in particolare, le attribuzioni del Direttore, in coerenza con le funzioni conferitegli dall'articolo 6, comma 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, come modificato dall'articolo 46 del citato decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73. In particolare, si specifica che il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Anpal e ne è responsabile.

In particolare, il direttore adotta i regolamenti interni, che devono essere approvati dal Ministro vigilante, e altri atti di organizzazione di livello inferiore nonché i regolamenti interni di contabilità, che devono essere approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Presenta al consiglio di amministrazione gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Anpal, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa e investimento di ammontare superiore ad 1 milione



di Euro. Adotta i piani di spesa e di investimento di importo inferiore a 1 milione di Euro, in coerenza con i piani di investimento deliberati dal consiglio di amministrazione.

Inoltre, il direttore ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla società in house ANPAL servizi s.p.a. esprime il proprio parere al Ministro del lavoro sull'approvazione, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze dello statuto della società, sulla definizione delle priorità e degli obiettivi della società nonché sull'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società che ai fini della loro efficacia e validità dovranno formare oggetto di preventiva approvazione ministeriale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 7 dello Statuto concernente le attribuzioni del Cda. Sostituisce in particolare il comma 1 prevedendo che il Cda adotti di intesa con il direttore, gli indirizzi e le linee guida approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il cda coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento superiori ad 1 milione di Euro, valuta ogni questione posta all'ordine del giorno su richiesta del Direttore.

L'articolo 4 abroga l'articolo 10 dello Statuto concernente le attribuzioni del direttore generale.

L'articolo 5 modifica l'articolo 12 dello Statuto prevedendo che l'Agenzia istituisca al proprio interno il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

L'articolo 6 modifica l'articolo 13 dello Statuto prevedendo che l'ANPAL si articoli in uffici dirigenziali di livello generale e non generale, adeguandosi a quanto previsto dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 che ha inserito il comma 4 bis all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, incrementando la dotazione organica dell'Agenzia di un numero complessivo di 43 unità di personale, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale e di un dirigente di livello dirigenziale non generale. Si prevede, inoltre, che la responsabilità delle strutture di ricerca e consulenza tecnico scientifica sia affidata a ricercatori e tecnologi, precisando che ai ricercatori e tecnologi si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e che possa essere istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico scientifico per finalità consultive sull'attività di ricerca dell'ANPAL.

L'articolo 7 modifica l'articolo 14 dello Statuto, attribuisce al Direttore le funzioni di trasmissione del bilancio e del conto consuntivo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, conseguentemente alla soppressione della figura del Presidente.

L'articolo 8 modifica l'articolo 11 dello Statuto per adeguarlo alla articolazione di ANPAL in uffici di livello dirigenziale generale e non generale.

Si rappresenta che il provvedimento rientra nei casi di esenzione dall'AIIR, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, in quanto la portata dell'intervento è circoscritta a modifiche degli assetti di governance dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), comporta costi di adeguamento di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, un numero dei destinatari (quantomeno diretti) esiguo. L'intervento, inoltre, non presenta alcun impatto concorrenziale.



RELAZIONE TECNICA

Il presente Regolamento che approva le modifiche allo Statuto dell'ANPAL non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, in attuazione del previgente art. 6, comma 2, del d. lgs n. 150 del 2015, il trattamento economico del presidente è stato determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 marzo 2020 in misura pari a 176.000 euro annui lordi, mentre il trattamento economico riconosciuto al direttore generale, aggiornato al CCNL 2016-2018, firmato il 9 marzo 2020, era pari a 159.591,67 euro annui lordi.

In base al nuovo articolo 6, comma 2, del d. lgs n. 150 del 2015 al direttore dell'ANPAL, che subentra nelle funzioni del soppresso presidente, spetta il trattamento economico riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che ammonta a circa 200.000 euro annui lordi.

In considerazione del fatto che la figura del presidente è stata soppressa e che le sue funzioni sono state attribuite al direttore, il quale rimane unico organo di vertice dell'ente, ne deriva la non onerosità del nuovo assetto organizzativo dell'ANPAL, potendosi addirittura configurare un risparmio di spesa.

A ciò si aggiunge che a seguito della riorganizzazione, i membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Nella precedente configurazione invece ai due componenti del Consiglio di amministrazione spettava un compenso annuo lordo di 11.583,00 euro per ciascun componente definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 agosto 2016.

Inoltre, all'articolo 5 dello Statuto è previsto che ai componenti del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Dall'istituzione del comitato scientifico di cui all'articolo 6 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed ai suoi componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

(Dir. P.C.M. 10 settembre 2008)

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

Oggetto: schema di DPR recante modifiche dello Statuto dell'ANPAL ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021.

Referente: Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto modifiche alla governance dell'Agenzia Nazionale per le politiche attive per il lavoro, con la soppressione, in particolare, della figura del Presidente, le cui funzioni sono attribuite al Direttore.

La modifica della governance è stata ritenuta utile ad allineare l'assetto dell'Agenzia a quello delle altre Agenzie, in particolare fiscali, la cui struttura consente una più efficace, pronta, veloce e funzionale operabilità con la individuazione di un interlocutore unico nella figura del Direttore.

Sono quindi ridefinite le attribuzioni del Direttore, in coerenza con le funzioni conferitegli dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, come modificato dall'articolo 46 del citato decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73.

Nella definizione del nuovo testo si è, inoltre, tenuto conto delle competenze attribuite all'Anpal a seguito delle novità introdotte dall'articolo 46, comma 4, del DL 73/2021 in merito alla nuova compagine sociale di Anpal servizi s.p.a.

L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La materia è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

decreto legislativo n. 150/2015;

articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Le disposizioni proposte incidono direttamente sulla legislazione vigente

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è compatibile con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Allo stato non risultano presentati progetti di legge su materie analoghe.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali



13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

E' stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi, nonché dei riferimenti normativi abrogati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non vi son disposizioni aventi effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sono presenti disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo e norme derogatorie rispetto alla normativa vigente

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Il provvedimento non prevede l'adozione di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'intervento normativo non sono stati utilizzati dati nella disponibilità dell'Amministrazione né è stato necessario commissionare elaborazioni statistiche.





MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Ufficio Legislativo

A Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi

E, p.c.

Ufficio di Gabinetto

**Oggetto: "Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante "Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Agencia nazionale per le politiche attive del lavoro".
Richiesta esenzione AIR.**

Con riferimento al provvedimento in oggetto si chiede l'esenzione AIR, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017 n. 169, per le motivazioni di seguito riportate.

L'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha introdotto modifiche alla *governance* dell'Agencia Nazionale per le politiche attive per il lavoro, con la soppressione, in particolare, della figura del Presidente, le cui funzioni sono attribuite al Direttore.

La modifica della *governance* è stata ritenuta utile ad allineare l'assetto dell'Agencia a quello delle altre Agenzie, in particolare fiscali, la cui struttura consente una più efficace, pronta, veloce e funzionale operabilità con la individuazione di un interlocutore unico nella figura del Direttore.


Sulla base della citata modifica normativa il Direttore è scelto tra esperti o tra il personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL, ha la rappresentanza legale dell'ANPAL e ne è responsabile, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al Cda il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

In applicazione del citato intervento legislativo sulla *governance* dell'Agencia, è stato necessario apportare con il provvedimento in oggetto le conseguenti modifiche allo Statuto ANPAL, approvato con D.P.R. 26/05/2016, n.108.

La portata del provvedimento in esame è circoscritta pertanto a modifiche degli assetti di *governance* dell'Agencia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), comporta costi di adeguamento di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, un numero dei destinatari (quantomeno diretti) esiguo.

L'intervento non presenta alcun impatto concorrenziale e alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica (come documentato anche nell'allegata Relazione Tecnica al provvedimento).

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Cons. Giuseppe LEOTTA



VISTO

15 FEB. 2023

IL CAPO DIPARTIMENTO
AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

